

N. 01713/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01499/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2011, proposto da:  
V.V., rappresentato e difeso dall'avv. A.D.V., con domicilio eletto presso A.D.V.  
Avv. \*.\* in Salerno, via M.G.;

***contro***

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Salerno, corso V.E.; Corte D'Appello di Torino - Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2010, Corte di Appello di Salerno - Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2010;

***per l'annullamento dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione relativa all'anno 2010 nella parte in cui è disposta la non ammissione del ricorrente alle prove anzidette e degli atti presupposti,***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Considerato che – come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare – ricorrendo i presupposti di cui all'art. 60 cod. proc. amm., il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata,

Rilevato che la mancata ammissione del ricorrente trova la sua giustificazione nel fatto che la Commissione ha accertato che il parere di diritto civile risulta <in parte copiato da nota a sentenza della Corte di Appello di Milano 24 settembre 2008 redatta dal V.A. e pubblicato su Giurisprudenza di merito>

Constatato che come è stato dedotto, sul testo dell'elaborato la Commissione non ha apposto segni grafici tali da far comprendere quali siano le <parti>, a suo avviso, <copiate>

Rilevato che dal raffronto dell'elaborato con la pubblicazione citata dalla Commissione emerge solo la perifrasi di qualche frase che potrebbe essere stata, tuttavia, tratta non già dal testo indicato bensì dalla sentenza riportata nei commentari ammessi,

Considerato che effettivamente l'elaborato redatto dal ricorrente - ancorché parzialmente riconducibile nell'impostazione a elaborazioni contenute nella sopra indicata pubblicazione ordinariamente e notoriamente utilizzata a supporto della preparazione per l'accesso alla professione di avvocato – non si configura, tuttavia, pedissequamente ripetitivo del testo assunto a parametro di raffronto, così da

escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste,

Ritenuto, in particolare, che non ricorrono all' evidenza palesi indici rivelatori del plagio che la giurisprudenza individua nella ripetuta presenza di proposizioni che costituiscano una fedele riproduzione del testo non ammesso a consultazione, ovvero in un' impostazione del tema in pedissequa imitazione del testo assunto a parametro confronto,

Osservato inoltre che le nozioni sviluppate nell' elaborato oggetto di rilievo attengono a concetti fondamentali che trovano nella manualistica e nella giurisprudenza un comune e ricorrente sviluppo espositivo delle linee essenziali degli istituti, per le quali - anche in relazione alle conoscenze proprie dell'avvocato professionista - non si configura ragionevolmente esigibile un impegno critico di autonoma rielaborazione,

Considerato, infine, che la circostanza che il candidato nell'esposizione di dette nozioni fondamentali si sia attenuto all' impostazione della pubblicazione non può essere elevato a univoco elemento rilevatore dell'assenza di ogni originale elaborazione, potendo invece l'ordine argomentativo osservato essere ragionevolmente ricondotto a precedente studio ed approfondimento ed alle ordinarie capacità mnemoniche,

Ritenuto, in conclusione, che l'impugnata statuizione assunta dalla Commissione di annullamento della prova - che l'Amministrazione riconduce a una sfera di discrezionalità tecnica quanto alla valutazione dell' originalità dell' elaborato - non si sottrae, in ogni caso, al sindacato di legittimità in quanto nel caso in esame il giudizio espresso - per quanto innanzi esposto - non si configura indenne dal dedotto vizio di eccesso di potere nei profili della congruità e adeguatezza della motivazione ai presupposti in fatto presi in esame.

Ritenuto che comunque ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla per quanto concerne il ricorrente l'elenco impugnato, con salvezza degli ulteriori atti che l'Amministrazione dovrà adottare.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)